

dato Rego

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma
20 MAR. 2013
PROT. N. 3534
Cat. Cl. Fasc.

Deliberazione n. 160/2013/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| dott. Mario Donno | presidente |
| dott. Massimo Romano | consigliere |
| dott. Ugo Marchetti | consigliere |
| dott.ssa Benedetta Cossu | primo referendario |
| dott. Riccardo Patumi | referendario |

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il bilancio di previsione 2012 e il rendiconto 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR in data 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2012);

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Tenuto conto di quanto previsto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni,, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n.213;

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al preventivo 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 4255 del 4 settembre 2012;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

Tenuto conto che la Sezione, con deliberazione 448/2012/INPR, nell'esame delle relazioni sul preventivo 2012 ha stabilito di analizzare solo alcuni profili di criticità e irregolarità e che, pertanto, l'assenza di specifiche segnalazioni su elementi non esaminati non può considerarsi come implicita valutazione positiva;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con nota n.3092 del 06.03.2013;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 14 marzo 2013 con la



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 18 marzo 2013;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 2013 il relatore Ugo Marchetti;

Considerato in diritto

L'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una nuova tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo e condividendone la natura di controllo collaborativo (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29), al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo *ex art. 1, comma 166, l. 266/2005* (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà



essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre il recente d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito*

negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di BUSSETO (PR) sul bilancio preventivo 2012 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

Ciò nonostante, la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario e che, pur non generando ricadute pericolose sul bilancio di previsione 2012, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

Equilibri di bilancio. Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo


Le entrate correnti aventi carattere non ripetitivo risultano superiori alle spese correnti aventi carattere non ripetitivo. Per tali ragioni la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla verifica degli equilibri di bilancio ove tale eccedenza sia stata destinata a finanziare spese continuative.

Rispetto dei limiti di indebitamento in sede di programmazione.

Dall'esame dei punti 3.1 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti - e 3.2 del questionario - Rispetto del limite di indebitamento - è emerso che, per l'esercizio 2014, il limite del 4 per cento previsto dall'art. 204 del d.lgs. n.267/2000 come modificato dall'art. 8 comma 1 della l. n.183/2011, risulta superato, con previsione di nuovi prestiti per euro 485.000,00.

A seguito di apposita richiesta istruttoria l'Ente, con nota del 06 marzo 2013, prot. 3092 ha rappresentato che *"la previsione di assunzione di nuovi mutui inserita nell'anno 2014 è stata inserita a livello puramente teorico, nella prospettiva di procedere ad estinzioni anticipate di mutui - v. previsioni di cui al punto 1.1 del questionario"*.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti e richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità che il rispetto dei limiti previsti dal legislatore in tema di indebitamento avrebbe dovuto essere garantito già in sede di programmazione e di predisposizione del bilancio



pluriennale 2012-2014 trattandosi di un vincolo già vigente a tale epoca.

Mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1, d. lgs. 198 del 2006.

Dall'esame del punto 6.7.1. del questionario è emerso che l'ente ha programmato il rinnovo di contratti di personale a tempo determinato in mancanza dell'adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex articolo 48, comma 1, d.lgs. n.198/2006.

Con nota n.3092 del 06.03.2013 l'Organo di revisione ha precisato che *"la composizione femminile all'interno dell'Amministrazione Comunale rappresenta l'80% del totale dei dipendenti ed in particolare, su cinque Posizioni Organizzative individuate, quattro sono ricoperte da figure femminili. Pertanto, nei fatti, pur in assenza della formale adozione del piano, la presenza femminile nell'Ente è in ogni caso assicurata non essendo sotto-rappresentata in nessun settore o livello professionale e non verificandosi le condizioni di inferiorità di cui all'ultimo periodo del citato art. 48. L'Ente, comunque, non ha effettuato nuove assunzioni nell'anno 2012, ma ha dato corso unicamente ad un trasferimento di mobilità di un istruttore tecnico direttivo cat. D; per la scelta del candidato non è stato necessario predisporre alcuna motivazione, come previsto dall'art. 1 comma 1 del d.lgs. n.198/2006 in quanto la scelta ha riguardato un candidato di sesso femminile. Si provvederà comunque quanto prima alla formale adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ex art. 48 comma 1 del d.lgs. n.198/2006"*

Di recente la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 12/2012/INPR, nell'elencare gli obblighi di carattere generale cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni (ivi compresi gli enti locali) allorquando intendano soddisfare il proprio fabbisogno di personale mediante assunzioni di nuovi dipendenti, ha ricompreso anche l'approvazione del piano triennale di azioni positive ex articolo 48, comma 1, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, specificando, altresì, che il mancato

adempimento all'obbligo previsto *ex lege* comporta il divieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, d.lgs. n.165/2001.

Ciò premesso la Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Organo di revisione ed invita l'Ente ad adottare, con provvedimento specifico e tempestivo il piano triennale prescritto dalla normativa su richiamata.

Dispone


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di BUSSETO;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 18 marzo 2013.

Il relatore
(Dgo Marchetti)

Il presidente
(Mario Donno)



Depositata in segreteria il 18 marzo 2013

Il direttore di segreteria
(Rosella Broccoli)